

LA SICUREZZA ANTICRIMINE NEGLI ISTITUTI CULTURALI

Seminario di aggiornamento

16 aprile 2012

Ancona

Palazzo Raffaello – Regione Marche

Coordinamento ICOM MARCHE

Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona

in collaborazione con

Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici delle Marche - Mibac

Regione Marche – Settore Musei



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Sommario

INTRODUZIONE.....	2
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO a cura di Salvatore Strocchia	5
LA SICUREZZA NEGLI STANDARD MINISTERIALI Tiziana Maffei	12
GESTIONE E CURA DELLE OPERE CONTENUTE ALL'INTERNO DEI MUSEI Guido Principe	16
LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO Giuseppe Cucco	20
LA SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI. PROBLEMATICHE E PREVENZIONE Maria Palma.....	30

INTRODUZIONE

Le relazioni illustrano misure pratiche da adottare per garantire la sicurezza negli istituti culturali e preservare i beni in essi custoditi, oggetti portatori di valori ideali ed esposti a rischi di varia natura, di cui vengono considerate le diverse tipologie per fornire una visione complessiva della questione.

Nelle Marche la maggioranza degli edifici che accolgono le collezioni sono palazzi storici, che sono stati sottoposti ad un riallestimento degli ambienti per diventare sedi museali: non è consentito agire direttamente sulle strutture architettoniche ma vanno comunque garantiti i requisiti minimi per l'ostensione delle collezioni. La sicurezza degli edifici e la conformità delle strutture sono premesse fondamentali sia per la difesa dei beni, sia per la capacità dei musei di essere le sedi più idonee all'interpretazione e alla comunicazione del patrimonio culturale locale, che a partire da una collezione musealizzata, è diffuso su tutto il territorio.

Le relazioni convergono sul tema della creazione di un programma strategico di sicurezza per ogni museo, che includa un piano di manutenzione programmata e fornisca protocolli d'uso per ogni esigenza di gestione (dall'allestimento di una mostra temporanea alle visite guidate ai depositi). Le misure di prevenzione generalmente adottate andrebbero potenziate con la costante manutenzione degli impianti di sicurezza ed il collegamento alla centrale delle forze dell'ordine e a servizi di vigilanza; con l'aggiornamento professionale del personale.

In caso di furto di un bene la sua appartenenza deve essere sempre chiaramente documentata per agevolarne il recupero: i musei dovrebbero presentare una catalogazione sempre aggiornata delle opere; gli archivi dotarsi d'inventari che

documentino ogni unità data in consultazione; mentre i beni ecclesiastici sono in fase di catalogazione grazie al *Progetto diocesano* d'inventariazione dei beni mobili (su schede "OA") promosso dalla CEI.

La creazione di un programma efficace per la sicurezza presuppone una conoscenza dettagliata delle istituzioni museali su scala regionale, che è fornita dalle campagne di autovalutazione condotte nel 2007 (260 musei aderenti) e nel 2009 (184 musei aderenti). Le campagne erano volte ad accertare il possesso dei requisiti di base indispensabili per il corretto funzionamento degli istituti museali (D.M. 10 maggio 2001, nato come strumento di verifica dei livelli dotazionali e prestazionali dei musei in seguito al conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle regioni D. Lgs. 112/98 art. 150) ed i dati raccolti nelle schede di autovalutazione sono confluiti in un'unica banca dati informatizzata. Si evince come l'adozione di standard in termini di "vincoli di gestione" consenta la definizione di un preciso quadro di obiettivi programmatici e come l'analisi in tempo reale delle informazioni presenti sulla banca dati consenta di pianificare a livello regionali piani di sviluppo con tempi, risorse e risultati controllabili, che possono riguardare anche il potenziamento delle misure di sicurezza nei musei.

Bisogna considerare che un'alta percentuale del patrimonio storico-artistico marchigiano è di carattere religioso: un museo con annessi Uffici diocesani per l'arte sacra e i beni culturali è presente in ogni diocesi, oltre a numerosi musei religiosi e circa cento raccolte di arte sacra. Le chiese conservano opere inamovibili d'inestimabile valore e sono in atto misure di protezione dirette, con l'implementazione di sistemi di sicurezza negli edifici di culto e la catalogazione dei beni immobili; e indirette, con la distribuzione ai parroci di un *Vademecum* con indicazioni molto pratiche sulla tutela del patrimonio e sulla gestione delle problematiche connesse.

Per quanto riguarda i beni archivistici, sono spesso conservati presso enti di piccole dimensioni ad esempio le parrocchie, comuni, associazioni: l'elevato numero dei soggetti conservatori e la loro tipologia (è più facile sottrarre singole carte piuttosto che

interi volumi), espone il patrimonio a grandi rischi. Per la prevenzione dei furti sono state stabilite misure antintrusione nelle strutture che li ospitano, simili a quelle dei musei, e specifiche regole per la consultazione dei documenti e l'accesso ai depositi.

Per l'identificazione e il recupero dei beni illecitamente sottratti la Soprintendenza regionale collabora con il Nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale di Ancona, che si occupa della repressione del traffico di beni culturali, svolge indagini di polizia giudiziaria e vigilano sul mercato antiquario. In caso di furto il nucleo regionale acquisisce i dati identificativi dell'oggetto sottratto e li invia alla banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che costituisce un polo di gravitazione informativa nazionale.

Avendo come riferimento il quadro legislativo con gli obblighi e i divieti della Normativa dei Beni Culturali (D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 articoli 20, 21, 29, 31, 48, 54, 56, 65, 66) e le sanzioni penali (D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 articoli 169, 170, 173, 174, 180) i professionisti del beni culturali possono agire con maggiore consapevolezza dei propri doveri e responsabilità. In funzione delle finalità del seminario, il Comandante Salvatore Strocchia illustra buone pratiche di comportamento e semplici ed immediate misure per prevenire atti criminali negli istituti culturali, attuabili da operatori che a diverso titolo svolgono la loro attività nelle strutture: responsabili, direttori, conservatori, personale di custodia. L'osservanza delle indicazioni fornite delinea un modello professionale di tutela attiva del patrimonio culturale e costituisce la preconditione essenziale per l'efficace implementazione di un programma di sicurezza anticrimine nelle istituzioni culturali.

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Nucleo di Ancona**

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D. Lgs. 22/1/2004 n. 42)

OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 20. Interventi vietati.

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

Articolo 21. *Interventi soggetti ad autorizzazione.*

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma

2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Articolo 29. Conservazione.

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.²

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

[...]

Articolo 31. Interventi conservativi volontari.

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Articolo 48. Autorizzazione per mostre ed esposizioni.

1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

- a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
- b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
- c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
- d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera

c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

[...]

Articolo 54. Beni inalienabili.

1. Sono inalienabili beni del demanio culturale di seguito indicati:

[...]

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

[...] 3

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il

procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;

[...]

Articolo 56. Altre alienazioni soggette ad autorizzazione.

1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.

[...]

Articolo 65. Uscita definitiva.

1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

[...]

Articolo 66. Uscita temporanea per manifestazioni.

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

- a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.⁴

Sanzioni penali

Articolo 169. Opere illecite.

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

- a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restauro ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
- b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
- c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 170. Uso illecito.

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 173. *Violazioni in materia di alienazione.*

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55e 56;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

[...]

Articolo 174. Uscita o esportazione illecite.

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

[...]

Articolo 180. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Tiziana Maffei

LA SICUREZZA NEGLI STANDARD MINISTERIALI

Dai Requisiti minimi agli standard

Gli Standard sono un concetto introdotto negli anni settanta a seguito dell'introduzione dell'*accreditation* (programma di certificazione di qualità dell'AAM)

- Codice ICOM 1986: requisiti minimi.
- In Italia: criteri tecnico scientifici e standard introdotti nella normativa statale nell'attività trasferite dallo Stato agli Enti Locali ai sensi del D.lgs 112/98.
- Nel 1999 un gruppo di lavoro misto (regioni ANCI UPI e ICOM Italia) ha elaborato un documento di base ispirato al Codice Etico di ICOM.
- Nel 2000 con DM si istituisce un secondo gruppo (azione concertata tra ministero ed enti territoriali) per elaborare una visione più ampia e dettagliata pubblicata come Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, D.Lgs. n. 112/1998)
D.M. del 10 maggio 2001. standard : insieme di criteri e regole per definire i requisiti minimi necessari all'esistenza del museo (in un approccio flessibile applicabile a tutte le realtà museali) e al suo funzionamento.

Standard = cultura di gestione da prassi a strumento normativo.

Le norme

Norme obbligatorie: rappresentano il livello minimo di qualità dei servizi - sotto il profilo della fruizione collettiva dei beni, della sicurezza, della prevenzione dei rischi, ecc.- che

ogni museo deve garantire in considerazione di specifica legislazione. *Norme volontarie*: semplici raccomandazioni da utilizzare come parametri di gestione ottimale.

L'applicazione degli standard

Informare, contestualizzare, interpretare in base alle caratteristiche dell'istituto museale:

- fisiche dimensione – accessibilità-
- del patrimonio: tipologia – valore della collezione
- gestionali: personale.

Le norme tecniche sono linee guida in relazione alle strutture del museo (spazi esterni ed interni, sistemi di allestimento, di illuminazione, di controllo ambientale, di comunicazione e trasmissione dati, di trasporto e servizi elettrici). Il quadro esigenziale, diverso in ciascuna realtà museale, deve essere reso esplicito da ciascun museo, affinché possa servire come parametro di riferimento per verificare l'adeguatezza delle strutture.

La sicurezza negli standard ministeriali

Ambiti:

- ambito III strutture del museo
- ambito IV personale
- ambito V sicurezza del museo
- ambito VI gestione e cura delle collezioni
- ambito VII rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi
- ambito VIII rapporti con il territorio

Ambito III – Ambito V Norme tecniche

Il museo è tenuto a garantire che le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica e agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico. In particolare esse devono

essere adeguate tipologicamente e dimensionalmente ed essere flessibili, attrezzabili, funzionali, controllabili, manutenibili, accessibili e riconoscibili; il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere cogente, ad attuare interventi finalizzati a rendere le strutture atte a conseguire predeterminati obiettivi di qualità e a prevedere tutte le azioni pianificate e sistematiche necessarie per garantire la continuità nel tempo dei servizi resi; il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell'uso, la sicurezza anticrimine e la sicurezza in caso di incendio; il museo è tenuto a effettuare un'analisi dei rischi atta a commisurare la strategia di sicurezza alla specifica realtà, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti (preventive, compensative, mitigative).

Sicurezza = non puro adempimento ma obiettivo da raggiungere.

Codice etico ICOM

1.7. Condizioni di sicurezza

Le amministrazioni responsabili sono tenute ad assicurare adeguate misure di sicurezza a protezione delle collezioni contro il furto e i danni nelle aree espositive, nelle mostre, nelle aree di lavoro o di deposito e durante il trasporto.

2.11 Deposito d'emergenza

Nulla di quanto previsto da questo Codice impedisce a un museo di servire, previa autorizzazione, da deposito d'emergenza per oggetti o esemplari di provenienza ignota o acquisiti illecitamente e recuperati nel territorio di riferimento.

2.19 Delega della responsabilità delle collezioni

La responsabilità professionale della cura delle collezioni va attribuita a persone con appropriate conoscenze e competenze o che siano poste sotto un'adeguata supervisione (vedi 8.11).

Legislazione

L 10 | 09 01 1991 Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; e relative regolamentazioni con successive modifiche e integrazioni

Dlgs 192 | 19 08 2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive integrazioni e modifiche

DM 37 | 22 01 08 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

L 186 | 01 03 68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici

DM 1 12 75 SO 33 /76 Norme per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto

DM 12 04 96 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi

DM 462 | 22 10 01 22 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Sicurezza antincendio

DPR 151 1 08 11 Nuovo regolamento di prevenzione incendi attività 90 **DM 2569 | 20 05 92** Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre **DPR 418 | 30 06 95** Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

DM 22 02 06 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici
Sicurezza nei luoghi di lavoro

DLGS 81 9 04 2008 testo unico sulla sicurezza dei lavori e successive modifiche
Accessibilità

DM 236 | 14 06 89 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

MIBAC | 28 03 2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale – Mibac (SO 127).

Guido Principe

GESTIONE E CURA DELLE OPERE CONTENUTE ALL'INTERNO DEI MUSEI

Premessa

Caratteristica propria del patrimonio storico culturale è quella della irriproducibilità. Pertanto la gravità degli eventi è incommensurabile, non assimilabile ai corrispondenti che riguardano le attività ordinarie: fatta salva la priorità dell'obiettivo della salvaguardia delle persone, nel caso specifico assume altrettanta importanza la tutela del bene.

Le opere d'arte rappresentano l'elemento costitutivo e la ragion d'essere di ogni museo. La loro gestione e la loro cura costituiscono per questo un compito di primaria importanza che ogni museo, deve attendere al fine di garantirne:

- *la conservazione, la gestione e la cura;*
- assicurando loro un'adeguata collocazione in spazi sufficienti, idonei e sicuri;
- dotandosi di personale qualificato e sufficiente in relazione alle dimensioni e alla tipologie di beni conservati;
- preservandone l'integrità, mediante definite misure di prevenzione dai rischi a cui esse possono trovarsi sottoposte e adeguate modalità di intervento in casi di emergenza;

Palazzo Ducale in Urbino, La protezione del patrimonio. Come si è giunti allo stato attuale e la sua storia.

Nel lontano 1975, il complesso museale del palazzo non disponeva di impianti elettronici di nessun genere, antifurto, di video controllo, antincendio, salvo vetusti estintori a polvere, ecc. Le difese esistenti, di tipo passivo, consistevano in portoni con catenacci, inferriate ad alcune finestre dei piani bassi e ronda notturna ad intervalli prestabiliti effettuate dai custodi di turno. Da tempo erano iniziati studi di fattibilità, data la delicatezza del luogo di intervento, come il Palazzo Ducale di Urbino, vero gioiello del Rinascimento Marchigiano, che si erano conclusi positivamente giungendo alla stesura del progetto di massima e relativa richiesta di finanziamenti. Esso comprendeva un progetto di posa delle canalizzazioni necessarie per la nuova rete elettrica in sostituzione di quella obsoleta e ormai inadeguata, per la rete di caverie degli impianti di sicurezza e dell'impianto citofonico interno.

Purtroppo, approfittando delle impalcature installate nella zona del "Giardino Pensile" per lavori di manutenzione, nel Febbraio 1975 venivano trafugati tre capolavori (i due Piero Della Francesca e un Raffaello) dal valore inestimabile. Il progetto di messa in sicurezza del palazzo procedeva più speditamente e, verso la fine dell'anno, si bandivano le varie gare di appalto per iniziare i lavori al più presto. Mentre i cantieri erano in approntamento a Marzo 1976 giungeva la felice notizia, dalla Svizzera, del ritrovamento delle opere, fortunatamente in buono stato.

Per il loro rientro in patria il Governo svizzero poneva la condizione che le opere dovevano essere protette con adeguate misure di tutela anche elettronica. Per fortuna pochi giorni prima era stato perfezionato il contratto con la Ditta che si era aggiudicata l'appalto inerente l'impianto antifurto. Prontamente contattata dalla Soprintendenza, questa provvedeva immediatamente ad installare un adeguato impianto provvisorio nei locali indicati. Seguendo il delicato lavoro edile, consistente nello smontaggio di parti degli antichi pavimenti in cotto, realizzazione dei cavedi, posa delle canalizzazioni e

rimontaggio dei pavimenti. Esame delle pareti alla ricerca di eventuali affreschi sotto gli intonaci prima di effettuare scavi verticali, ecc. si è provveduto per prima cosa alla protezione del piano nobile poi, ampliamento dopo ampliamento, la messa in sicurezza è proseguita dai sotterranei fino ai solai interessando depositi, uffici, laboratori e sottotetti. Attualmente è in previsione l'ampliamento delle sale espositive nei nuovi locali precedentemente adibiti a scuole, attualmente sottoposti a lavori di restauro conservativo.

Per quanto riguarda la sicurezza anticrimine, la Galleria Nazionale delle Marche sta adottando e ponendo in opera da diversi anni adeguate misure atte a prevenire azioni dolose, come furti, rapine, intrusione, effrazione, attentati, ecc. Gli strumenti disponibili sul piano tecnico per poter perseguire gli obiettivi della sicurezza sono essenzialmente:

- Sbarramenti alla azione dolosa: si tratta delle barriere di protezione passiva (sbarramenti fisici, inferriate) e ad uomo presente (vigilanza) tra loro integrate;
- Contrasto alla azione dolosa: è questo lo strumento che si affida ai sistemi di protezione attiva basati sulla tecnologia e a tempestivi interventi ad uomo presente tra loro sinergici.

L'uomo e la tecnologia sono infatti deputati a garantire l'efficacia della protezione attiva in diversa misura. Poiché è in ogni caso richiesta una indispensabile integrazione uomo-sistema, va da sé che l'intera gestione delle misure di protezione attiva richiede una attenzione particolare. Infatti per quanto riguarda i sistemi di protezione attiva, quelli del museo urbinato soddisfano il requisito della "affidabilità" intendendo con questo termine che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Idoneità: il sistema non crea danni aggiuntivi oltre a quelli dell'evento dal quale ci si vuol proteggere, sia con riguardo alla sicurezza delle persone che a quella dell'edificio e del suo contenuto;
- Tempestività: il sistema consente il rilevamento precoce dell'evento e l'intervento immediato;

- Disponibilità: il sistema è in grado di intervenire quando ciò sia richiesto.

Tutto questo ha richiesto periodici corsi di istruzione e di aggiornamento per tutto il personale interno, e prove tecniche per la simulazione di eventi. Tutto assistito dal sistema di diffusione sonora con messaggi adeguati e con l'ausilio della rete di ricetrasmittenti in dotazione al personale di turno per segnalare, dalla centrale di video controllo, ogni situazione anomala.

La consistenza attuale degli impianti di sicurezza della Galleria è di circa 550 punti di rivelazione allarme, di circa 400 punti di rilevazione incendio, di vari punti di spegnimento automatico e di circa 150 punti di video sorveglianza dotati di sistema di videoregistrazione digitale con gestione centralizzata nella centrale operativa. Il tutto collegato al centro di controllo interno operante 24 ore su 24. Particolare attenzione è stata posta nei sensori posizionati sulle singole opere dotandole di protezioni sempre attive, anche in funzione anti-avvicinamento. L'impianto, così come è stato progettato, è pronto per qualsiasi ampliamento e/o modifica possa occorrere per future necessità.

Facilità di manutenzione: il sistema è facilmente "testabile" per una diagnosi precoce dei guasti; ogni guasto viene riparato in breve tempo sul posto. Tutti gli impianti dispongono di servizio di manutenzione preventiva e di assistenza tecnica e, in caso di urgenza, di intervento 24 ore su 24. Ovviamente il contatto con le Forze dell'Ordine è costante e in completa sinergia con il centro di controllo, per qualunque necessità di intervento.

Giuseppe Cucco

LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

Quando si parla di sicurezza del patrimonio culturale il pensiero quasi automaticamente va agli impianti di allarme e antintrusione. Accennerò anche a queste cose, riportando alcuni dati, ma non è questo l'aspetto principale, certamente non l'unico per garantire la sicurezza. Cosa fa dunque la Chiesa per garantire la sicurezza nella gestione del proprio patrimonio storico-artistico? Il patrimonio ecclesiastico è sempre stato oggetto di particolare attenzione da parte della Chiesa che con insistenza ne ha raccomandato la regolare manutenzione come prima forma di tutela e conservazione, quindi anche di sicurezza. Cito un solo esempio dei secoli passati: le *Regole e istruzioni circa la pulizia e il decoro di chiese, altari e luoghi sacri e suppellettili ecclesiastiche*, emanate da San Carlo Borromeo nel 1582:

Non ci pare cosa sufficiente prescrivere
in generale a coloro che a tale cura
sono preposti la pulizia delle cose sacre,
già sancita da precise regole ecclesiastiche,
già tramandata dalla consuetudine
dei nostri maggiori ..

[...]

... sebbene ovunque si sappia
che vi è un preciso dovere di provvedere
in questo senso al culto e agli uffici
divini, pure si vede che le prescrizioni
di questo genere vengono facilmente trascurate
dai sacri ministri per una sconsiderata

abitudine; l'osservanza di tali regole, invece, non solo varrebbe al decoro delle cose sacre, ma anche gioverebbe grandemente alla loro conservazione e incolumità, cose che vanno strettamente connesse con la pulizia.

Tornando a tempi più vicini a noi vanno senz'altro ricordate le *Norme per la tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa in Italia*, promulgate dalla Conferenza Episcopale Italiana il 14 giugno 1974 e la successiva nota pastorale *I beni culturali della Chiesa. Orientamenti*, dell'ottobre 1992, dove al n. 31 si legge: «Per conservare gli edifici e gli oggetti in buone condizioni e per evitare interventi di restauro, talora assai dispendiosi, si provveda alla regolare manutenzione e all'uso permanente degli arredi e degli edifici sacri». Del resto, questa linea e le conseguenti indicazioni, sono state già più volte riprese anche da documenti che scandiscono la storia del restauro: La *Carta del restauro di Atene*, del 1931, richiamava l'importanza di tali procedure nella conservazione del patrimonio architettonico affermando: «Al di sopra di ogni altro intento debba la massima importanza attribuirsi alle cure assidue di manutenzione». Analogamente, le «Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici» della *Carta italiana del restauro* (1972) evidenziavano come le opere di manutenzione tempestivamente eseguite possono «assicurare lunga vita ai monumenti evitando l'aggravarsi dei danni [...] anche al fine di evitare interventi di maggior ampiezza» (Circolare n. 117/1972 del Ministero della pubblica istruzione).

Tutti sanno bene che negli anni '60 del secolo scorso, con il fenomeno dell'urbanizzazione, molte chiese di campagna sono rimaste isolate, abbandonate, facile preda dei soliti sciacalli che non hanno alcun rispetto per la storia, per l'arte e per la religione. La prima azione di difesa del patrimonio, operata dalle diocesi, è stata quella di mettere al sicuro le opere mobili, almeno quelle principali, trasferendole in depositi temporanei giungendo infine alla creazione di musei veri e propri. Ogni diocesi della regione ha, infatti, un museo diocesano, e numerosi sono i musei religiosi che a

vario titolo hanno raccolto questo materiale. Sono oltre cento le raccolte presenti in regione, anche se molte di esse, per mancanza di fondi, non sono in grado di rispettare gli standard museali stabiliti.

Dove tale operazione non è stata possibile, anche per la presenza di opere inamovibili (affreschi, stucchi, altari lignei, ecc,) si è iniziato da diversi anni ad assicurarne la protezione mediante sistemi di sicurezza. L'impegno è stato notevole, soprattutto dal punto di vista economico, e costante nel tempo, tanto che ad oggi diverse diocesi sono vicine alla copertura totale degli edifici religiosi; in diversi casi siamo già nella fase di revisione e aggiornamento degli impianti. Non vanno dimenticate poi le numerose difese passive messe in atto: inferriate, cancelli, portoncini blindati, ...

Per fornire alcuni dati, segnalo che negli ultimi quindici anni - da quando cioè ha iniziato la propria attività l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e hanno preso avvio anche gli Uffici Diocesani - sono stati realizzati nella nostra regione ben 411 impianti di sicurezza per un costo complessivo di € 2.378.907,55. Somma considerevole, resa disponibile grazie ai fondi 8xmille; l'impegno prosegue costante e in regione si realizzano annualmente circa 20 impianti nuovi per un impegno economico di circa € 150.000. Ma non basta "mettere in gabbia" le opere per garantirne la sicurezza. Per proteggerle efficacemente occorre conoscerne bene la collocazione, la consistenza, lo stato di conservazione. La Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, nel 1999, così scriveva (avendo presente la situazione non solo dell'Italia):

Particolarmente nella nostra epoca il patrimonio culturale ecclesiastico sta correndo vari pericoli: la disgregazione delle tradizionali comunità urbane e rurali, il dissesto ambientale e l'inquinamento atmosferico, le alienazioni inconsulte e talora dolose, le pressioni del mercato antiquario e i furti sistematici, i conflitti bellici e le ricorrenti espropriazioni, la maggior facilità dei trasferimenti conseguente all'apertura delle frontiere tra molti paesi e la scarsità di mezzi e di persone preposte alla tutela, la mancanza di integrazione dei sistemi giuridici. In questa situazione l'attività inventariale è un valido deterrente, un segno di civiltà e uno strumento di tutela¹.

¹ Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, 1999, 3.4, p. 38

Ecco quindi l'importanza del lavoro d'inventario dei beni mobili, condizione indispensabile per la conoscenza, la difesa dell'opera, fino al suo recupero in caso di furto, infatti senza scheda e foto è difficile, se non impossibile, dimostrare la provenienza delle opere in questione, al fine di restituirle ai legittimi proprietari.

L'inventario, iniziato in decenni lontani dal Ministero per i Beni Culturali, poi ripreso in mano dalla Regione cui è passata la competenza, non è stato ancora portato a termine. Le diocesi marchigiane – obbligate in questo anche dal *Codice di diritto canonico* che prescrive di redigere un inventario completo dei beni culturali – se ne sono prese l'impegno nel 1996, in occasione dell'Intesa tra Ministro dei Beni Culturali e Presidente della CEI ed hanno avviato il *Progetto diocesano* d'inventariazione dei beni mobili (schede "OA"); nel tempo sono restate fedeli all'impegno e continuano a operare con costanza avviandosi verso la conclusione.

Nelle Marche hanno già completato i lavori cinque diocesi (Ancona, Jesi, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto) altre tre termineranno entro l'anno (Ascoli Piceno, Fabriano, Senigallia) le restanti stanno ancora lavorando e prevedono di concludere entro due o tre anni. In totale sono state prodotte 162.436 schede, complete di immagini ad alta e bassa risoluzione. In Italia, delle 26.560 parrocchie ben 17.794 sono già state percorse dalle équipes diocesane di inventariazione, e sono oltre 3.120.000 le schede realizzate. Un dato che, nel momento in cui parlo, è già modificato perché la compilazione delle schede è in costante aumento. Nei prossimi mesi prenderà avvio nella nostra regione anche il censimento delle chiese di proprietà ecclesiastica, che nelle Marche sono ben 2.605.

Si tratta di un ingente impegno, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello economico, messo in campo dalle Chiese locali, sostenute in questo anche dai contributi provenienti dall'8xmille alla Chiesa cattolica destinati allo scopo. Non potrebbe esserci miglior testimonianza della volontà della Chiesa italiana di prendersi cura di questo patrimonio e di gestirlo in modo ordinato.

La sicurezza del patrimonio storico-artistico non è certamente facile e non sono sufficienti i sistemi di sicurezza e l'inventario; occorre anche una corretta manutenzione, come accennato in apertura. Negli ultimi decenni sono avvenuti dei cambiamenti che hanno stravolto la consueta manutenzione mettendo in crisi anche la conservazione. Ne accenno brevemente alcuni:

- 1) La riforma liturgica post conciliare ha allontanato dall'uso devozionale e liturgico una serie di oggetti: suppellettili, candelieri, paramenti, reliquiari, carteglorie, ... relegandoli nelle soffitte e privandoli della necessaria manutenzione.
- 2) La mancanza di personale tradizionalmente addetto allo scopo, cioè i sagrestani, figure preziose e purtroppo in via di estinzione..
- 3) Un clero sempre più ridotto e sempre più oberato da impegni pastorali e amministrativi che facilmente – e direi necessariamente - pone in secondo piano la cura del patrimonio; per non parlare dei nostri giorni in cui vediamo una presenza progressivamente più consistente di sacerdoti stranieri non sempre consapevoli del valore storico-artistico del patrimonio affidato alle loro cure.
- 4) L'accresciuto numero di furti che alimentano il fiorente mercato antiquario.

È noto a tutti che sul mercato antiquario, in continua espansione, vengono messi in circolazione molti oggetti religiosi provenienti dalle chiese, sia in seguito a furti sia in seguito a vendite abusive. A parte il danno prodotto al patrimonio nazionale, non può sfuggire quanto il fatto rechi offesa ai sentimenti e ai valori religiosi. Per questa ragione i responsabili degli enti ecclesiastici, dal momento che ogni forma di commercio di tali beni costituisce una grave forma di dissacrazione, rispettino rigorosamente le norme sull'alienazione, tutelino adeguatamente i beni loro affidati e facciano rispettare, per quanto di loro competenza, la legislazione civile riguardante il commercio antiquario².

Non va dimenticato, poi, che i beni ecclesiastici hanno una propria peculiarità, ben diversa da quella dei beni musealizzati. «Il patrimonio storico-artistico ecclesiale, [...] non è stato costituito in funzione dei musei, ma per esprimere il culto, la catechesi, la

² *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, CEI 1992, n. 28, . 25

cultura, la carità.» (Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera Circolare del 15 agosto 2001, 2.2.1 p. 19)

La maggior parte dei beni ecclesiastici è ancora di uso liturgico e quindi sottoposta a una “manipolazione” a volte addirittura quotidiana. Un aspetto, questo, che rende problematica la compatibilità tra protezione e culto: infatti i beni culturali religiosi sono tra i pochi ancora oggi utilizzati per la medesima destinazione d’uso per la quale sono stati creati. Ne conseguono quindi aspetti problematici, come il logorio dovuto all’uso o la maggior esposizione ai furti; ma anche aspetti positivi perché l’utilizzo del bene consente quella manutenzione e controllo che sono in grado di assicurare le condizioni favorevoli alla conservazione e quindi alla trasmissione dell’opera al futuro; cioè quello che Cesare Brandi chiamava “restauro preventivo” e che ora, con altro termine tecnico viene chiamato “manutenzione programmata”.

Sempre sul tema dei restauri, l’impegno della Chiesa marchigiana è stato notevole sia sul fronte dei beni immobili (e in questo grazie anche all’aiuto della Regione Marche, specie dopo il terremoto), sia su quello dei beni mobili.

Anche i restauri costituiscono un elemento di sicurezza contro la perdita del bene perché ne garantiscono le condizioni di una migliore conservabilità; anche se, pur vantando «straordinari meriti verso la salute delle opere d’arte, [il restauro] presenta anche qualche controindicazione: è un intervento non privo di rischi, mai totalmente reversibile, sempre profondamente invasivo, spesso non necessario» (Maria Teresa Binaghi Olivari, *Come conservare un patrimonio. Gli oggetti antichi nelle chiese*, Electa, Milano 2001, p. 35). Per evitare di giungere al restauro che rappresenta pur sempre un intervento “a posteriori”, per riparare un danno, è necessario che vengano adottate tutte le misure per prevenire le possibili cause di deterioramento: cioè una corretta manutenzione. Per la manutenzione occorrono gesti semplici, che non comportano conoscenze professionali specifiche: mantenere in ordine, effettuare pulizie curate e sistematiche, verificare e curare quotidianamente.

Certo, «ben si sa che per i parroci la conservazione del patrimonio delle chiese non è il problema più impellente. Alla loro porta – dice Maria Teresa Binaghi Olivari nel testo *Come conservare un patrimonio*, edito nel 2001 - bussano ragazzine buttate sulla strada, clandestini con le loro famiglie, vecchi che non possono morire né vivere, giovani disperati di droga: la vita, le lacrime e il sangue sono una forza che gli oggetti antichi non possiedono. Eppure la memoria e la bellezza, che gli oggetti antichi ci trasmettono, sono un dono prezioso a cui è dovuta qualche cura³.

Nell'epoca in cui viviamo, con ritmi sempre più sostenuti, è più facile distruggere l'oggetto guasto, o abbandonarlo in soffitta, e comprarne uno nuovo piuttosto che ripararlo e custodirlo. Risulta meno costoso in denaro e tempo. Occorre lottare e resistere a questa mentalità consumistica e i risultati non si raggiungono con proclami, ma con semplici gesti, semplici azioni virtuose quali sono quelle di cui abbiamo parlato.

A volte è l'azione stessa dell'uomo che crea danni, anche se inconsapevoli. Cito a titolo esemplificativo il problema del riscaldamento delle chiese. Le mutate abitudini sociali hanno creato negli ultimi decenni l'esigenza di riscaldare le chiese. Le conoscenze tecniche dei decenni scorsi hanno indotto all'installazione d'impianti di riscaldamento ad aria (termoconvettori) che hanno provocato come conseguenza - lo si è scoperto in seguito - un surriscaldamento della parte alta dell'edificio con conseguenti danni agli stucchi e ai dipinti della volta. Per questo motivo ora, dove possibile, si installano impianti a pavimento. Ho fatto questo semplice esempio per mettere in evidenza quanto sia importante l'approfondimento delle conoscenze tecnico-scientifiche e la loro applicazione al campo dei beni culturali. Più conoscenze abbiamo, meglio riusciamo nel proteggere il patrimonio.

Tornando alle azioni intraprese dalla Chiesa per la tutela del patrimonio, vorrei ricordare la creazione, in ogni diocesi, degli Uffici diocesani per l'arte sacra e i beni

³ M. T. Binaghi Olivari, *Come conservare un patrimonio*, 2001, p. 37

culturali, con lo scopo di supportare i vescovi in questo importantissimo servizio a favore dei parroci. Il personale incaricato, quasi sempre in possesso di formazione universitaria, è stato ulteriormente formato con incontri di aggiornamento nazionali e regionali; sono stati promossi incontri diocesani per sensibilizzare i parroci; in regione abbiamo anche fatto un paio d'incontri degli Incaricati diocesani con i Carabinieri del Nucleo Tutela per informare e sensibilizzare sulle problematiche connesse con i furti.

Allo stesso modo sono state create le Consulte regionali, che si riuniscono regolarmente circa quattro volte l'anno e che rappresentano un luogo di confronto fra gli incaricati per i beni culturali diocesani. In quelle riunioni la tutela del patrimonio è una delle prime preoccupazioni tanto che nella nostra regione la Consulta è giunta alla stesura e alla pubblicazione di un *Vademecum* indirizzato ai parroci e ai loro collaboratori, agli economisti e agli amministratori in genere, dove sono contenute indicazioni molto pratiche sulla tutela del patrimonio e sulla gestione delle problematiche connesse: restauri, spostamenti, prestiti per mostre, riprese fotografiche, condizioni di conservazione e manutenzione delle opere, degli archivi, delle biblioteche, ...Di seguito alcuni brani di quanto indicato per quanto riguarda i furti:

Come prevenirli

Al fine di contrastare tale grave stillicidio ogni Parroco – quale responsabile dei beni a lui affidati nel territorio della Parrocchia – deve adottare tutte le misure idonee per garantire una realistica sicurezza dei luoghi e dei beni in essi conservati. In special modo dovrà prestare attenzione alle Cappellanie sparse nella campagna; per quanto possibile installare adeguato impianto antifurto e dove già esista assicurarsi del regolare funzionamento con una periodica manutenzione; far controllare le serrature: siano robuste e in buono stato; murare le inferriate alle finestre basse, qualora non già fatto; portare in luoghi sicuri i beni di maggior valore (calici, ostensori, piccoli quadri...); togliere dagli altari laterali o dalle statue, qualora non vi siano realistiche situazioni di sicurezza, tutti quegli oggetti o parti facilmente asportabili.

Cosa fare in caso di furto

In caso di furto occorre presentare immediata denuncia alla più vicina Stazione dei Carabinieri (esiste in regione una Sezione del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale) e trasmettere senza indugio copia della stessa all'ufficio diocesano il quale provvederà a segnalare l'accaduto alla Soprintendenza e a trasmettere ai

Carabinieri le fotografie del maltolto, senza delle quali diventa impossibile ogni ricerca e – qualora questa vada a buon fine – la restituzione.

Sarebbe da aprire un altro capitolo riguardante la realizzazione di depositi diocesani attrezzati per raccogliere in maniera definitiva gli oggetti non più di uso corrente, oppure quelli che necessitano di ricovero temporaneo. Anche su questo si sta concentrando l'attenzione dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici che ha previsto un esplicito intervento su questo tema, per farne un'occasione di proposta e rilancio a tutte le diocesi italiane. Il tema verrà trattato a Roma in occasione della prossima Giornata Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici (XIX edizione, che si terrà il 16 e 17 maggio prossimi). Rimando pertanto a quella sede lo sviluppo delle questioni connesse e colgo l'occasione per invitarvi a partecipare.

Ciascuno comprenderà quale considerevole impiego di energie e di risorse comporti il lavoro sin qui brevemente illustrato. Due considerazioni finali, solo apparentemente scontate:

- Prima considerazione. Tutti sanno che una percentuale altissima del patrimonio storico-artistico italiano – e quindi anche marchigiano - è di carattere religioso e la maggior parte di esso è custodito dalla Chiesa Cattolica. Con troppa facilità e superficialità si abbina questa constatazione alla conclusione che “allora la Chiesa è ricca” e con tanta disinvoltura quest'assunto (spesso formulato in malafede) è accolto acriticamente dai più e diventa mentalità comune. Qui siamo in un consesso di persone che opera nel settore dei beni culturali e ciascuno di voi sa perfettamente che possedere molte opere d'arte significa ricchezza ... di problemi, di preoccupazioni, di spese, senza averne alcun ritorno di carattere economico.
- Seconda considerazione. Avere un ricco patrimonio culturale non significa “possederlo” come si possiede qualunque altro bene che può essere quantificato economicamente e alienato all'occorrenza. Questi beni non solo alienabili. Possedere un bene storico significa essenzialmente esserne custode

e questo la Chiesa l'ha ben presente, tanto che la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, nella Lettera Circolare del 15 agosto 2001 così si esprime: «[I beni culturali] per il loro significato liturgico, sono ordinati specialmente al culto divino. Per la loro destinazione universale, consentono a ciascuno di esserne il fruitore senza diventarne il proprietario esclusivo» (1.1, p. 9)

Essere custodi significa conservare il bene, proteggerlo, tenerlo in sicurezza e quindi anche valorizzarlo e farlo conoscere. Questo è quanto stiamo facendo nelle diocesi della regione e di tutta l'Italia. La difesa del patrimonio – proprio per la destinazione universale che esso ha - non può essere affidata esclusivamente alle esigue risorse della Chiesa, né ci si può limitare a sterili lamentazioni: occorre, come per tutte le cose importanti, favorire un concorso di energie, una collaborazione tra Stato, Chiesa, associazioni, privati. Nella nostra Regione questa collaborazione spesso trova forma. Occorre renderla meno occasionale e più strutturata.

Maria Palma

LA SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI. PROBLEMATICHE E PREVENZIONE

Furti negli archivi: danno alla cultura

I furti di documenti: “danno culturale” inflitto all’umanità: è questo il titolo che Maria Barbara Bertini, direttrice dell'Archivio di Stato di Milano ha dato ad un articolo pubblicato sulla rivista “Archivi” (in Associazione nazionale archivistica italiana, “ Archivi”, a. II, n. 2, giugno-dicembre 2007). Il furto di documenti facenti parte di archivi tutelati costituisce non solo un reato contro il patrimonio, ma è lesivo del diritto dei cittadini alla fruizione dei beni archivistici, sui quali si fondano valori culturali, memorie , identità, certezze giuridiche. La sottrazione di documenti, per la relazione che lega ciascun documento all'insieme, priva l'unità e il complesso archivistico di anelli sempre importanti per la lettura, la comprensione e l'utilizzazione delle fonti

- La sottrazione di documenti incide sulla trasmissione della memoria individuale e collettiva
- Le istituzioni, in molti casi, si accorgono della mancanza dei documenti solo in occasione di successive richieste di consultazione
- Quando i furti vengono scoperti, le attività per il recupero dei documenti, che devono essere accuratamente identificati ai fini delle azioni di rivendica da parte dei proprietari, sono complesse e costose, in termini di tempo lavoro.

La tutela del patrimonio archivistico prevede, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, le attività volte a garantirne la protezione e la conservazione ai fini della pubblica fruizione. La tutela del patrimonio culturale è un principio sancito dalla Costituzione (art. 9) La tutela non è intesa come protezione passiva e le attività di tutela sono rese complesse dalla specificità degli assetti conservativi del patrimonio archivistico.

Il modello conservativo italiano si basa su un marcato policentrismo. gli enti pubblici e i soggetti privati titolari di archivi tutelati devono garantire la conservazione e la consultazione dei beni; gli Archivi di Stato ricevono il versamento degli archivi degli organi amministrativi e giudiziari statali (possono anche acquisire a vario titolo archivi storici di enti pubblici e di privati). Complessi archivistici di rilevante interesse storico sono, in molti casi, conservati presso enti di piccole dimensioni pubblici e privati, quali ad esempio le parrocchie, comuni, associazioni. Questi soggetti incontrano difficoltà ad assicurare adeguati servizi archivistici. L'elevato numero dei soggetti conservatori di archivi e la tipologia dei beni (è più facile sottrarre singole carte piuttosto che interi volumi), espone il patrimonio a maggiori rischi

La Soprintendenza archivistica collabora con il Nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale per l'identificazione e il recupero di documenti sottratti agli archivi di appartenenza. I documenti sono, in genere, di diversa provenienza: archivi comunali, di enti assistenziali, archivi privati, ecclesiastici. Il riconoscimento è più agevole per i documenti contemporanei, a partire dal sec. XIX, grazie all'uso della protocollazione introdotta in età napoleonica, ma è più difficile per gli altri, quando manca l'inventario o se la descrizione inventariale è sommaria.

Per quanto riguarda gli archivi ecclesiastici è tuttora vigente un'intesa tra il Ministero e la CEI in materia di archivi e biblioteche degli enti ed istituti ecclesiastici, siglata il 18 aprile 2000 e resa esecutiva con d.p.r. n. 189/2000. L'intesa prevede che l'autorità ecclesiastica adotti dispositivi per la custodia e la sicurezza dei beni e controlli che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione,

trasferimento ed esportazione di beni culturali. Lo Stato, anche attraverso i suoi organi di polizia giudiziaria, e la Chiesa vigilano sul mercato antiquario.

In Italia non è stato scritto molto sul furto di documenti d'archivio; uno studio sui furti nelle biblioteche svolto nel 1994 da BAICR (Consorzio Biblioteche, Archivi e Istituti culturali di Roma), su incarico della 3M Italia, ha stimato la sparizione di circa 14.000 volumi per anno. Studi fatti negli Stati Uniti dimostrano che la maggior parte dei furti è compiuta dagli utenti, a seguire da personale interno dello stesso istituto e solo in terza posizione collocano i furti fatti su commissione (Gli studi sono citati da M.B. Bertini, / *furti di documenti: "danno culturale" inflitto all'umanità*, cit., p. 178 e p. 171).

In materia di conservazione il Codice obbliga i soggetti proprietari di archivi tutelati a mettere in atto attività programmate e coordinate per assicurare la conservazione dei beni mediante la prevenzione, per limitare le situazioni di rischio, e la manutenzione, per il controllo delle condizioni del bene culturale. Tra le misure conservative vi è l'obbligo di conservare gli archivi nella loro organicità; è vietato smembrare gli archivi; lo spostamento anche temporaneo deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archivistica; lo scarto di documenti appartenenti ad archivi pubblici e ad archivi privati dichiarati di interesse storico deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archivistica. L'architettura normativa delineata dal Codice fornisce gli strumenti per assicurare la conservazione, contrastare le azioni criminose dirette ai beni archivistici e sanzionare le trasgressioni, ma è necessario che i soggetti conservatori si facciano pienamente carico delle problematiche conservative relative ai beni di cui sono proprietari o detentori. Per evitare i furti e danneggiamenti è necessaria un'attenta opera di prevenzione, che riguarda le attività per la corretta gestione degli archivi, dall'allestimento delle sedi, alla inventariazione dei beni, all'organizzazione dei servizi di consultazione.

L'International Organization for Standardization (ISO) ha emanato norme tecniche in materia di localizzazione e caratteristiche degli edifici e delle attrezzature destinati alla conservazione e al funzionamento di archivi e biblioteche. ISO 11799/2003 Information and documentation- Document storage requirements for archive and library materials

raccomanda al punto 5 che lo stabile sia reso sicuro contro intrusioni, atti di vandalismo e di terrorismo, incendi dolosi. Suggerisce un unico ingresso consentito e controlli per gli altri eventuali ingressi.

Le sedi

I locali d'archivio devono garantire la massima sicurezza dei documenti, pertanto le sedi devono essere dotate di sistemi di allarme antifurto collegato a centrali stabilmente presidiate; altri sistemi per prevenire le intrusioni, quali vetri antisfondamento o inferriate alle finestre, porte e serramenti in buono stato, con serrature di sicurezza in grado di resistere a tentativi di effrazione o sfondamento. Utili allo scopo sono anche telecamere per il controllo e la registrazione video degli accessi.

Gestione dei servizi e regole per l'accesso

Le misure antintrusione, pur necessarie, non sono sufficienti da sole a garantire la sicurezza. La prevenzione richiede altri strumenti: regolamentazione dei servizi e degli accessi ed ordinamento e inventariazione degli archivi.

Accesso ai locali di conservazione

I depositi devono essere accessibili solo al personale addetto. Non sono idonei i locali con funzioni promiscue, destinati alla conservazione dei documenti e ad altre attività aperte al pubblico, quali sala conferenze, sala di studio, sala del Consiglio Comunale, ecc. Ove, in casi eccezionali, sia necessario conservare documenti in locali destinati anche ad altre funzioni, la conservazione dei documenti deve avvenire in armadi chiusi e dotati di serrature di sicurezza. La consultazione da parte degli studiosi deve avvenire in locali separati da quelli di conservazione e con la stretta sorveglianza del personale addetto.

Regole per la consultazione

Occorre che tutti i soggetti conservatori di archivi adottino e applichino regolamenti coerenti e organizzino il servizio di consultazione in modo che questa avvenga in

sicurezza. Prima dell'accesso alla sala di consultazione è opportuno che gli utenti depositino borse, cartelle e altri contenitori in apposite attrezzature. In alcuni istituti, come l'Archivio di Stato di Milano, è stato imposto il divieto di introdurre in sala di consultazione computer con custodia, quaderni, cartelline, volumi. La movimentazione deve essere tracciata e gli strumenti tradizionali prevedono:

- la presentazione di una domanda di consultazione, nella quale il richiedente deve dichiarare le proprie generalità, sulla scorta di un documento di riconoscimento.
- La tenuta di un apposito registro su cui lo studioso deve annotare l'ingresso e l'uscita dalla sala di studio.
- I pezzi richiesti in consultazione devono essere analiticamente annotati e devono essere consegnati allo studioso uno alla volta.
- Dopo la consultazione i pezzi riconsegnati devono essere accuratamente controllati, prima di essere ricollocati al loro posto, sulla base degli inventari.

In molte Biblioteche sono state adottate tecnologie Radio frequency identification - RFID, o identificazione a radio frequenza, sistema che consente la identificazione automatica dei libri e degli utenti. E' possibile gestire in modo integrato antitaccheggio e attività gestionali del patrimonio, contribuendo a prevenire i furti.

L'inventario

Le unità date in consultazione devono essere e identificate in modo univoco ed questo scopo è fondamentale dotare gli archivi di inventari, che non sono non solo strumenti indispensabili per la leggibilità, la conservazione e l'integrità del bene, ma ne documentano l'appartenenza. La descrizione in inventari facilita l'identificazione, il recupero e la restituzione di documenti scomparsi; in molti casi, in mancanza di altri segni che consentano di identificare l'archivio di provenienza, sono l'unico strumento per il recupero dei documenti. Il furto negli archivi può essere efficacemente contrastato adottando prassi di gestione corrette, precauzioni, organizzando e disciplinando l'accesso. Queste buone pratiche devono riguardare non solo gli istituti maggiori, ma

tutti i conservatori di archivi, per evitare che la mancanza di servizi organizzati, di strumenti di corredo, di vigilanza e controlli favorisca la sottrazione di singoli documenti. E' necessario intensificare i controlli sul mercato antiquario, complicato dalle vendite on line. La Soprintendenza archivistica vigila sul commercio di archivi e/o singoli documenti di interesse storico. A questo scopo coloro che esercitano il commercio di documenti devono inviare alla Soprintendenza archivistica l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati che acquisiscano documenti di interesse storico.

Regime demaniale dei beni culturali

Gli archivi appartenenti allo Stato, alle regione, agli altri enti pubblici territoriali fanno parte del demanio culturale. Essi non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal codice. Gli archivi degli altri enti pubblici non possono essere alienati e gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale non possono essere smembrati. In virtù di tali norme i documenti appartenenti ad archivi pubblici e ad archivi privati dichiarati di interesse storico, detenuti illecitamente da altri soggetti, devono essere ricondotti agli archivi di provenienza.